

UGF 983

ESENTE

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
F. ZARDO e G. ZARDO
Via C. Mirabello, 17 - 00195 Roma
Tel. 06.3729108 - Fax 06.3729559

ORIGINALE

Sent. N.

3050/15

R. G.

Cont.

Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Sezione VI Civile

Il Giudice di Pace Avv. Giorgio TARANTÀ ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 58136/11 del ruolo generale, posta in decisione all'udienza del
18 marzo 2015 sulle conclusioni di seguito indicate e vertente

FRA

S. [REDACTED] R. [REDACTED]

Elettivamente domiciliata in R. [REDACTED], C. [REDACTED], n. [REDACTED], presso lo S. [REDACTED]
dell'A. [REDACTED] P. [REDACTED] C. [REDACTED], che la rappresenta e difende giusta procura a margine
dell'atto di citazione

ATTRICE

E

U. [REDACTED] A. [REDACTED] S. [REDACTED]

Già U. [REDACTED] A. [REDACTED] S. [REDACTED], in persona del procuratore *ad negotia* di
quest'ultima Dott. [REDACTED] G. [REDACTED] G. [REDACTED], giusta procura speciale per atto Dott.

J.Tor

S. S. N. in B. dell' rep. n. , elettivamente domiciliata in R. V. C. Mirabello, n. 17, presso lo Studio dell'Avv. Fulvio ZARDO e Giobbe ZARDO, che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di risposta

CONVENUTA

NONCHÉ

C. M.

Residente in R. V. V. n.

CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.

CONCLUSIONI

Per la parte attrice: accertare i fatti descritti in citazione e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'istante, che si quantificano in € 3.200,46, come da fattura depositata in atti, oltre al fermo tecnico, da valutarsi in via equitativa; il tutto con gli interessi legali dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo e, comunque, entro e non oltre il limite complessivo di € 3.800,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e rivalsa previdenziale.

Per la convenuta U. A. S.: respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, anche generali forfettarie, competenze ed onorari di lite, oltre C.A. ed I.V.A.



J. Tor

La d
In pa
due c
escus
quali
nell'a
e gli e
feste
quest
scuro
agli al
Inoltre
in giud
L'esar
l'identi
attoreo
non cor
ai sensi

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea appare infondata e, come tale, deve essere respinta.

In particolare, la ricostruzione del sinistro per cui è causa emerge esclusivamente dalle due deposizioni testimoniali rese dai testi C. S. e R. G. escussi, rispettivamente, alle udienze del 21 settembre 2012 e del 5 luglio 2013 - i quali, nonostante abbiano concordemente riferito, confermando il capitolo 1) articolato nell'atto di citazione, dell'incidente ivi descritto, nulla hanno specificato circa la targa e gli altri elementi identificativi del mezzo tamponante l'autovettura T. avendo la teste R. affermato di non ricordare il tipo, la marca ed il numero di targa di quest'ultimo veicolo, mentre si è limitata a riferire solo che lo stesso era di colore scuro e di aver annotato la targa subito dopo il sinistro, comunicandola verbalmente agli altri due conducenti coinvolti nello scontro.

Inoltre, non è stata acquisita agli atti alcuna prova documentale dell'incidente dedotto in giudizio.

L'esame delle risultanze istruttorie non consente, dunque, di stabilire in modo univoco l'identità - contestata dalla compagnia convenuta - del veicolo tamponante quello attoreo né, di conseguenza, l'identità del proprietario e dell'assicuratore del mezzo, non consentendo, quindi, di appurare le singole responsabilità degli odierni convenuti ai sensi degli artt. 2054, 3° comma, c.c. e 144, 1° comma, cod. ass.ni.

fta

Ne deriva che, spettando a colui che deduce in giudizio un evento dannoso dimostrarne gli estremi (*ex plurimis*, Cass. civ., I, 22.06.1972, n. 2044), la domanda risarcitoria azionata nel presente procedimento va integralmente rigettata.


Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di notula della società convenuta, come in dispositivo ed in via equitativa, tenuto conto del valore della controversia e dei criteri dettati dall'art. 4, 1° comma, del D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- Rigetta la domanda proposta da S. [redacted] R. [redacted] nei confronti delle parti convenute U. [redacted] A. [redacted] S. [redacted], in persona del procuratore *ad negotia* di U. [redacted] A. [redacted] S. [redacted] Dott. G. [redacted] G. [redacted], e C. [redacted] M. [redacted],
- Condanna la parte attrice S. [redacted] R. [redacted] al rimborso in favore di U. [redacted] A. [redacted] S. [redacted], in persona del procuratore *ad negotia* di U. [redacted] A. [redacted] S. [redacted] Dott. G. [redacted] G. [redacted], delle spese sostenute per il presente procedimento, che liquida equitativamente in complessivi € 1.000,00 per compenso professionale, di cui € 200,00 per la fase di studio, € 200,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase istruttoria ed € 400,00 per la fase



gto

decisionale, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario spese generali come per legge e successive spese occorrente.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2015.

IL GIUDICE DI PACE

George To-ant-



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 14/7/15

IL CANCELLIERE

Alessandro [signature]